

Motu proprio 18 novembre 1833. Norme per l'abolizione dei diritti di pascolo e legnatico nell'ex-Principato di Piombino.

Sua Altezza Imperiale e Reale, sempre intenta a promuovere egualmente la prosperità dei suoi amatissimi Sudditi in ogni parte del Gran Ducato, avendo dovuto convincersi, che le varie, e molte servitù di pascolo, e legnatico alle quali vanno generalmente soggetti i beni di suolo nel Territorio del già Principato di Piombino, mentre ritardano lo sviluppo, e i progressi dell'agricoltura, sono insieme di non lieve ostacolo alla facilità delle contrattazioni fondiarie, e che è conseguentemente di interesse pubblico, che venga somministrato ai possessori di detti beni un mezzo efficace onde emanciparli, e renderli liberi da ogni vincolo delle servitù medesime, è venuta, sull'esempio delle provvidissime disposizioni adottate per la provincia inferiore dal Suo Augusto Avo, nella determinazione di ordinare quanto appresso.

Art. I. — A contare dal presente giorno dovranno intendersi, e resteranno aboliti i diritti di pascolo goduti finora, e in qualunque maniera esercitati dal Demanio dello Stato nei beni di altrui proprietà compresi nel territorio del già Principato di Piombino, e però dovranno questi beni considerarsi e rimanere in effetto liberi, ed affrancati gratuitamente della detta servitù del pascolo a beneficio dei possessori rispettivi, salvo, quanto ai terreni allivellati, ciò che possa essere di ragione tra il dominio utile, ed il diretto.

Art. II. — Ogni possessore di terreni esistenti in qualsiasi Comunità del già Principato di Piombino, sopra i quali per causa di riserva di dominio, legge, consuetudine, o altro qualunque titolo legittimo, e in qualunque forma risultante venissero esercitati diritti di pascolo, e di legnatico dagli uomini e abitatori delle dette Comunità, decorsi due anni, a contare dal presente giorno, avrà facoltà di domandare ed ottenere la piena, e totale affrancazione del vincolo di tali servitù mediante istanza da farsene alla Comunità nel cui Distretto si trovino i beni servienti, unitamente alla dichiarazione di esser pronto a corrispondere alla medesima il giusto prezzo di detta affrancazione, o il frutto recompensativo qualora prescegliesse di ritenere il prezzo in mano, e in questo caso i beni svincolati rimarranno obbligati a favore della Comunità con ipoteca legale, e privilegio equivalente al riservo del dominio.

Art. III. — Il prezzo dell'affrancazione verrà riconosciuto, e stabilito per mezzo di due Periti da nominarsi uno per parte con l'elezione del terzo in caso di discordia, e dovrà essere desunto dal prodotto annuo della servitù del pascolo, e del legnatico capitalizzato alla ragione del cinque per cento, dovendone alla ragione del cinque per cento essere corrisposto il frutto della Comunità dal proprietario che prescelga di ritenere in mano perpetuamente, o a tempo, tutto, o parte del prezzo d'affrancazione.

Art. IV. — Egualmente potranno, secondo che ne faranno istanza i possessori, decorsi due anni dal presente giorno, affrancarsi quelle servitù pure di pascolo, e di legnatico che si godono e si esercitano esclusivamente da qualsivoglia persona individua, o corpo morale, ogni volta che l'utente non sia in grado di esibire un titolo scritto, ed autentico posto in essere fra esso utente e suoi autori, e il proprietario del fondo serviente o suoi autori, al quale titolo si manifestino evidentemente appoggiate, ben inteso peraltro che debba essergliene pagato subito il giusto prezzo d'affrancazione da stabilirsi col metodo di sopra indicato, rilasciando in questi casi ai termini di ragione, ove fosse luogo a promuovere, le questioni d'indennità dipendenti dal modo e dal tempo in cui dal possessore sia dedotta all'atto la sua facoltà, e chiesta la cessazione della servitù, e restando espressamente dichiarato, che ai possessori predetti rimangono illese, e tali quali le ragioni che ai medesimi competere potessero per opporsi all'ulteriore esercizio di tali servitù quando fossero credute indebite, e per liberarsi dal correlativo aggravio di esse senza alcun pagamento di prezzo col ricorso ai competenti Tribunali: le Comunità rispettive saranno in diritto (previe le formalità ed autorizzazioni consuete) d'intervenire, e prender parte nei giudizi di questa specie a difesa della libertà dei beni compresi nel proprio territorio, ed anche d'introdurre, e sostenere tali giudizi in figura di attrici quando lo credano conveniente.

Art. V. — L'affrancazione operando l'effetto di consolidare irrevocabilmente, e in perpetuo i diritti di pascolo e di legnatico al dominio dei beni, i proprietari di questi potranno disporre dei pascoli, e macchiatici liberati dalla servitù, con quella piena libertà che è inerente al dominio assoluto ed intiero, e sarà pure sempre lecito e permesso ai medesimi di accordarsi scambievolmente a tenere i loro pascoli in comune con pagamento di fida o senza, come giudicheranno del loro migliore interesse, e per quel tempo, ed in quei termini, e modi che liberamente saranno convenuti, e stipulati dalle parti contraenti.

Art. VI. — Qualora alla servitù di pascolo, e di legnatico si trovino sottoposti beni, il dominio utile dei quali sia distinto dal diretto, e l'uno, e l'altro separatamente goduto da persone diverse, qualunque si siano individue o corpi morali, la facoltà di chiedere l'affrancazione apparterrà esclusivamente alla persona, o alle persone che ritengono il dominio utile, e a ciascuna quando fossero più per la quota dei beni rispettivamente posseduta, e in ogni caso di revisione, il padrone diretto dovrà rimborsare all'affrancante o ai suoi eredi il relativo prezzo di affrancazione se sarà stato già pagato, o subentrerà come si intenderà subentrato di diritto nell'obbligazione di corrispondere l'annuo frutto qualora il capitale non sia stato restituito, ferma stante in questo secondo caso, la obbligazione privilegiata dei beni come è stato detto all'articolo 11.

www.demaniocivico.it